



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Unità organizzativa elettorale

**CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI REGIONALI
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021**

**ISTRUZIONI INTEGRATIVE REGIONALI PER GLI UFFICI
ELETTORALI DI SEZIONE**

INDICE

- 1) pagine 3–28 istruzioni integrative regionali;
- 2) pagine 29 – 34..... allegato 1 (esempi di voto);
- 3) pagine 35 – 42..... allegato 2 (legge regionale 7.2.2005 n. 1 e s.m.i.).

ISTRUZIONI INTEGRATIVE REGIONALI

In relazione alle consultazioni elettorali regionali del 3 e 4 ottobre 2021, ad integrazione e parziale modifica delle istruzioni ministeriali, occorre tenere presente che nella Regione Calabria il procedimento elettorale è disciplinato dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e s.m.i. “*Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*”, che contiene una serie di previsioni parzialmente difformi dal sistema previgente e comunque diverse dalla normativa nazionale incentrata sulle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995.

Pertanto, nel richiamare le istruzioni predisposte dal Ministero dell’Interno, si raccomanda una attenta lettura delle seguenti istruzioni, che precisano, integrano e, in parte, modificano il sistema nazionale, secondo le peculiarità della legge elettorale regionale vigente.

1) LE CIRCOSCRIZIONI E LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI.

Ai fini dell’elezione dei trenta (30) consiglieri regionali, è necessario ricordare, anzitutto, che il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord, comprendente i comuni dell’attuale Provincia di Cosenza;
- b) circoscrizione centro, comprendente i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- c) circoscrizione sud, comprendente i comuni dell’attuale Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Bisogna, quindi, tenere presente che, mentre in precedenza l’estensione di una circoscrizione corrispondeva al territorio di una delle 5 province calabresi, oggi tale esatta corrispondenza non è più vigente, per cui

ogniquale volta la modulistica farà riferimento alla (ex) provincia, intesa quale circoscrizione elettorale, oggi tale nozione andrà sostituita con la circoscrizione in senso proprio, non più coincidente, almeno limitatamente alla “circoscrizione centro”, al territorio di una provincia o città metropolitana, nel caso di Reggio Calabria.

La modifica normativa si riflette altresì sul concetto di “lista provinciale”, che dovrà essere denominata, ovunque ricorra, “lista circoscrizionale”.

2) LA LISTA REGIONALE.

A differenza del sistema precedente incentrato sulle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e s.m.i., la lista regionale non è una lista di candidati consiglieri regionali (il vecchio “*listino*”), ma contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La “*lista regionale*” così disciplinata, non reca alcun contrassegno grafico riconducibile a partiti, movimenti o raggruppamenti politici.

3) IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE ED IL SEGGIO VOLANTE (capitolo VI, paragrafi 15 - 20 delle istruzioni ministeriali)

Al capitolo VI delle istruzioni ministeriali, i paragrafi da 15 a 20 sono integrati e parzialmente sostituiti dalle circolari Ministero Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali nn° 50/2021 del 9.8.21, 60/21 del 24.8.21, 63/2021 del 25.8.21 e 67/21 del 3.9.21, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria, in considerazione dell’entrata in vigore del D.L. 23.8.21, n° 117, anch’esso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria; in particolare, l’art. 2 di detto D.L., con previsione direttamente applicabile alle elezioni regionali, prevede che “ 1.

Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b) , che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo

previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2. 4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni. 6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle

certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021. 8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.”

4) RAPPRESENTANTI DI LISTA (capitolo VII, par. 21 delle istruzioni ministeriali)

Il capitolo VII delle istruzioni ministeriali regola la designazione e le funzioni dei rappresentanti di lista.

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

L'art. 1-bis del decreto-legge n. 25/2021 aveva previsto, nell'ambito delle operazioni elettorali per le consultazioni dell'anno 2021, che l'atto di designazione dei rappresentanti della lista potesse essere presentato presso gli uffici comunali, in luogo delle altre forme previste dalla legge, *“mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione”*. Successivamente, l'art. 38-bis, comma 2, lettera c) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel modificare l'art. 35, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, ha previsto che la medesima designazione possa essere comunicata al segretario del comune entro il *“giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata”*

La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai

presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: *"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropo-*

litani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”.

Per il resto, trova applicazione in contenuto del Capitolo VII.

5) COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE (capitolo XII delle istruzioni ministeriali)

Il capitolo XII delle istruzioni ministeriali deve tener conto dell'istituzione, limitatamente alle presenti consultazioni elettorali, delle Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera(*art. 2, comma 1 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117, che trova applicazione anche alle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 3, comma 6*), ai cui componenti che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 (*art. 3, comma 1 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117*), vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali (*cfr. le Circolari del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali nn° 63/2021 del 25.8.21 e 67/21 del 3.9.21, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria*). In tali casi, è previsto altresì che, in caso di accertata impossibilità alla

costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune (*art. 2, comma 2 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117*).

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (*art. 2, comma 6 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117*).

(cfr. le Circolari del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali nn° 63/2021 del 25.8.21 e 67/21 del 3.9.21, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria).

6) PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento (cfr. *le Circolari del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali nn° 63/2021 del 25.8.21 e 67/21 del 3.9.21, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria*).

7) APERTURA DELLA VOTAZIONE (capitolo XV, par. 53 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XV delle istruzioni ministeriali, il par. 53 è interamente sostituito dalle istruzioni seguenti.

All'atto dell'apertura delle operazioni di voto, alle ore 7,00 di domenica 3 ottobre 2021, il Presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni regionali, contenute nel riquadro che segue evitando ogni riferimento, anche se fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati.

L'ELETTORE PUÒ:

- a) esprimere il suo voto per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno nel relativo rettangolo; in questo caso, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale, sia, automaticamente, per la lista regionale collegata, contenente il nome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale;
- b) esprimere voto di preferenza: è possibile esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza (doppia preferenza di genere) per i/le candidati/e a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome

e nome) del/la candidato/a o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il voto si esprime scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome del candidato o di due candidati compresi in una lista circoscrizionale scrivendone il cognome oppure il nome e cognome sulle apposite righe tracciate alla destra del contrassegno della lista stessa; anche in questo caso, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale, sia, automaticamente, per la lista regionale collegata, contenente il solo nome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale;

c) esprimere il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente contenuto nella lista regionale o, comunque, apponendo un segno nel relativo rettangolo. In tal caso, il voto è espresso solo per il candidato Presidente contenuto nella lista regionale e, in caso di collegamento del candidato Presidente con più liste, il voto non può essere attribuito ad alcuna di tali liste.

Inoltre:

1) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per candidato/i compreso/i nella lista circoscrizionale votata;

2) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'ELETTORE NON PUÒ:

a) esprimere un **voto disgiunto**, cioè tracciare un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista circoscrizionale e un altro segno sul

nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;

b) manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votare nel contempo per un candidato Presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.

Il presidente di seggio dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura, provvedendo, subito dopo, ad inserirla personalmente nell'urna (*cf. art. 1 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117*).

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

Si consultino le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto allegate.

8) IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI (capitolo XV, par. 56 delle istruzioni ministeriali).

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa

richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2)in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3)in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista,

decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità (cfr. art. 48 T.U. n. 570/1960).

9) VOTAZIONE DEGLI ELETTORI RICOVERATI NELLE STRUTTURE SANITARIE CHE OSPITANO REPARTI COVID, NONCHÉ DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19 (capitoli XIII e XX delle istruzioni ministeriali).

Le operazioni di raccolta del voto effettuate nelle Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché per il tramite dei seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera, nonché le operazioni di raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 terranno conto delle modalità di cui – rispettivamente – ai capitoli XVIII e XX delle istruzioni ministeriali.

Ad integrazione di quanto riportato nei suddetti capitoli, considerate le peculiarità di acquisizione del voto, si ribadisce che ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali (*D.L. 17 agosto 2021, n. 117*).

Così come, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle presenti consultazioni elettorali, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso

strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali per la raccolta dei voti di elettori affetti da COVID-19 e comunque sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il Comune di residenza. Essi devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di salute richieste.

L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare: alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno

antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare: a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il voto degli elettori ricoverati nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

(cfr. art. 3 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117)

In ogni caso, si richiama nuovamente l'attenzione sul contenuto delle Circolari del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali nn° 50/2021 del 9.8.21, 60/21 del 24.8.21, 63/2021 del 25.8.21 e 67/21 del 3.9.21, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria, adottate in considerazione dell'entrata in vigore del più volte citato D.L. 17.8.21, n° 117.

10) RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AFFLUENZA ALLE URNE (capitolo XV, par. 61 delle istruzioni ministeriali).

Nel corso della votazione, deve essere rilevata, a determinate ore, e comunicata al Comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 23.00;
- lunedì, rilevazione numero votanti (distinti in uomini, donne e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

11) CHIUSURA DELLA VOTAZIONE (capitolo XXI, pag. 85 delle istruzioni ministeriali).

Il contenuto del par. 85 va modificato nei seguenti termini.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sospende le operazioni di votazione. A tal fine, come già avvenuto per la sospensione delle operazioni elettorali tra il sabato e la domenica, sigilla con strisce di carta la fessura dell'urna contenente le schede votate e la cassetta o scatola contenente le schede autenticate e richiude in un unico plico, riutilizzando la Busta n. 1 (R), tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di voto già compiute e quelle da compiere il giorno seguente. Per sigillare l'urna, la cassetta o scatola con le schede autenticate e il predetto plico, vengono apposti il bollo e l'indicazione del numero della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori e degli elettori presenti o dei rappresentanti di lista che lo chiedono.

La mancata sigillatura dell'urna e della cassetta o scatola con le schede

autenticare, con l'apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori, e la mancata formazione e chiusura del plico con gli atti della votazione producono la nullità delle operazioni elettorali.

Il presidente, quindi, rinvia le ulteriori operazioni di votazione alle ore 7 del lunedì, fa sfollare la sala e procede alla chiusura e custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

Il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del lunedì. Come già avvenuto prima di iniziare le operazioni di voto di domenica, il presidente, dopo avere constatato l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, all'urna contenente le schede votate, alla cassetta o scatola contenente le schede autentiche ed al plico contenente gli atti della votazione [Busta n. 1 (R)], apre il plico medesimo, la cassetta o scatola con le schede autentiche e la fessura dell'urna e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì.

Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (*art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570/1960*).

Il presidente può altresì disporre che la forza pubblica regoli l'ordinato afflusso degli elettori che siano ancora in fila fuori dai locali del seggio, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

(*cf. artt. 51 e 52 T.U. n. 570/1960; art. 3, comma 1, D.L. n. 25/2021*).

12) OPERAZIONI DI SCRUTINIO (capitolo XXIII delle istruzioni ministeriali).

Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, prevista per le ore 15,00 di lunedì 4 ottobre, dopo lo svolgimento delle operazioni preliminari, partendo dalla ripartizione dei compiti tra gli scrutatori, e seguendo rigorosamente sia l'ordine che il termine di ultimazione fissati dall'art. 3, comma 2, D.L. n° 25/21, convertito con modificazioni in L. 58/21.

13) TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO (capitolo XXIV delle istruzioni ministeriali).

Il contenuto del par. 93 va modificato nei seguenti termini.

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 87 a 91.

Tuttavia, nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative.

Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

(cfr. art. 20, secondo comma, lettere b e c, legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale"; art. 2, primo comma, lettera c), ultimo alinea, D.L. n. 161/1976; art. 13, comma 2, D.P.R. n. 132/1993; art. 3, comma 2, D.L. n. 25/2021)

14) SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO (capitolo XXV delle istruzioni ministeriali).

Poichè la Regione Calabria ha esercitato la sua potestà legislativa in materia elettorale, si ricorda che il sistema introdotto dalla legge statale n. 43/1995 subisce una serie di deroghe.

In particolare, fatto salvo il sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta, la cui candidatura è contenuta nella “lista regionale”, 24 (ventiquattro) dei Consiglieri assegnati alla Regione sono attribuiti alle liste circoscrizionali, che concorrono all’elezione con sistema proporzionale, mentre i seggi restanti sono assegnati con sistema maggioritario, con gli specifici correttivi previsti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i..

Il numero dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni è stato determinato con decreto n. 838 del 5 gennaio 2021 dal Prefetto di Catanzaro, rappresentante dello Stato per i rapporti con la Regione in base alla legge n. 131/2003.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste e le proclamazioni degli eletti, a livello circoscrizionale e a livello regionale, sono demandate rispettivamente agli Uffici centrali circoscrizionali e all’Ufficio centrale regionale.

I seggi elettorali, quindi, devono raccogliere e registrare gli elementi che serviranno di base ai predetti calcoli e cioè:

- i voti attribuiti alle liste regionali;
- i voti attribuiti alle liste circoscrizionali;
- i voti di preferenza per i candidati delle liste circoscrizionali.

15) OPERAZIONI DI SCRUTINIO – SPOGLIO E REGISTRAZIONE DEI VOTI (capitolo XXVI, par. 99 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XXVI delle istruzioni ministeriali, il par. 99 è interamente sostituito dalle istruzioni contenute nel seguente riquadro.

§ 99. Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 260/AR (voti alle liste regionali, schede bianche e nulle) e 260/1-AR (voti alle liste circoscrizionali e voti di preferenza).

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, la denominazione della lista circoscrizionale sul cui contrassegno è stato eventualmente apposto un segno di voto;
- c) il presidente, se la scheda votata contiene uno o due voti di preferenza per un candidato consigliere della lista circoscrizionale, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) di ciascun candidato e il numero del candidato stesso secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- d) il presidente, se risulta votato il contrassegno di una lista regionale contenente il candidato Presidente della giunta regionale, collegata a quella circoscrizionale votata, pronuncia la denominazione della predetta lista regionale e il nome del candidato Presidente;
- e) il presidente, se invece non risulta votato il contrassegno di alcuna lista regionale, attribuisce il voto alla lista regionale collegata a quella circoscrizionale votata e, quindi, pronuncia la denominazione di tale lista regionale e il nome del candidato Presidente;
- f) il presidente, se non risulta votata alcuna lista circoscrizionale ma risulta

votata solo la lista regionale, attribuisce il voto solo a quest'ultima e ne pronuncia, quindi, la denominazione e il nome del candidato Presidente;

g) il presidente dichiara nulla la scheda nei casi previsti dal paragrafo seguente e, tra gli altri, se risulta che sia stato espresso, palesemente e univocamente un voto disgiunto, cioè:

- che sia stato votato il contrassegno di una lista circoscrizionale e il nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;

- che sia stato dato un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votato nel contempo un candidato Presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato;

h) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

i) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascuna lista regionale contenente il nome del candidato Presidente;

l) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista circoscrizionale votata, il nome del candidato consigliere votato della lista circoscrizionale stessa e la denominazione della lista regionale votata, prendendo nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale; del numero progressivo dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato della stessa lista circoscrizionale; del numero progressivo di voti riportati da ciascuna lista regionale contenente il nome del candidato Presidente;

m) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta

o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

16) CASI DI NULLITA' (capitolo XXVI, par. 100 delle istruzioni ministeriali).

Al capitolo XXVI delle istruzioni ministeriali, il par. 100 è interamente sostituito dalle istruzioni contenute nel seguente riquadro.

§ 100. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per le liste regionali contenenti il nome del candidato Presidente;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) Schede nulle.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (circoscrizionale e/o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (circoscrizionale e/o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello previsto dalla legge (*art. 2 decreto-legge n. 50/1995 e tabelle A e B allegate alle istruzioni ministeriali*), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (circoscrizionale e regionale) prescelta.

d) quando sia stato espresso in modo palese ed inequivoco un voto disgiunto, cioè:

- sia stato votato il contrassegno di una lista circoscrizionale e il nome del candidato Presidente contenuto in una lista regionale non collegata alla lista circoscrizionale votata;

- sia stato dato un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale e votato nel contempo un candidato Presidente non collegato alla lista circoscrizionale a cui appartiene il consigliere votato.

Costituiscono, ad esempio, casi tipici di nullità:

- avere tracciato distinti segni di voto su due o più nomi di candidato

Presidente della Giunta Regionale;

- avere tracciato un unico segno di voto a cavallo di più riquadri contenenti i nomi di candidato Presidente della Giunta Regionale.

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDE E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per le liste regionali contenenti il nome del candidato Presidente.

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per la lista regionale, non è altrettanto univoca per la lista circoscrizionale collegata e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista circoscrizionale prescelta.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto alla lista circoscrizionale, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per una lista regionale contenente il nome del candidato Presidente, ma non ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di liste circoscrizionale:

- avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste circoscrizionali, collegate alla lista regionale prescelta;
- avere tracciato distinti altri segni di voto su due o più contrassegni di liste circoscrizionali, collegate alla lista regionale prescelta.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome

e cognome) del candidato stesso;

- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, etc.);

- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge.

- quanto alla sola seconda preferenza (intesa come la preferenza espressa sulla seconda riga partendo dall'alto), ove il sesso dei due candidati votati sia lo stesso;

La nullità del voto alla lista circoscrizionale determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece, la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista (circoscrizionale e regionale).

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista circoscrizionale votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa; il concetto di “seconda preferenza”, anche in tal caso, andrà determinato valutando le preferenze espresse dall'alto (prima preferenza) verso il basso (seconda preferenza).

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista circoscrizionale nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista circoscrizionale stessa e per la lista regionale collegata e per il suo candidato Presidente.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di liste circoscrizionali ma

ha espresso preferenza per candidato/i compreso/i in una di tali liste, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale nella quale il/i candidato/i consigliere votato/i è/sono inserito/i e alla lista regionale collegata. È ovviamente valido anche il voto di preferenza.

In generale, si richiama nuovamente l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto (si consulti sul punto il relativo paragrafo delle istruzioni ministeriali).

Si evidenzia, infine, che eventuali nuove circolari adottate dal Ministero dell'Interno e contenenti ulteriori prescrizioni, da intendersi come integrative delle presenti istruzioni per i seggi, verranno prontamente pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria (oltre ad essere inviate a tutte le Prefetture calabresi per l'inoltro ai Comuni), così da consentirne la necessaria e tempestiva conoscenza a tutti i Presidenti, ai quali se ne raccomanda la lettura.

Catanzaro, lì 06/09/2021

**ALLEGATO 1
ESEMPI DI VOTO**

1	<u>Sempronio</u>	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato nella lista circoscrizionale n. 1. Il voto va alla lista circoscrizionale n. 1 a Sempronio e alla lista regionale il cui candidato presidente è Tizio.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto va alla lista circoscrizionale n. 1 e alla lista regionale il cui candidato a presidente è Tizio.

1	<u>Sempronio</u>	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato nella lista circoscrizionale n. 1, collegata al presidente Tizio. Questo voto è nullo perché non è ammesso voto disgiunto.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto va alla lista regionale il cui candidato presidente è Caio.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto va alla lista regionale il cui candidato è Caio. Nullo è il voto per le liste circoscrizionali 2-3-4 e 5.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Il voto è nullo per le liste circoscrizionali n. 1 e 2, ed è altresì nullo per la lista regionale il cui candidato a presidente è Caio perché non è ammesso il voto disgiunto.

1	_____	TIZIO
2	_____	CAIO
3	<u>Sempronio</u>	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n. 2. Validi il voto alla lista circoscrizionale n. 2, la preferenza a Sempronio e il voto alla lista regionale il cui candidato presidente è Caio.

1	_____	TIZIO
2	<u>Sempronio</u> <u>Domitilla</u>	CAIO
3	_____	
4	_____	
5	_____	

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n. 1 e Domitilla nella lista circoscrizionale n. 2. Nulli sia i voti per le liste circoscrizionali che per il presidente Tizio perché non è ammesso il voto disgiunto.

1	_____	TIZIO
2	<u>Sempronio</u>	
3	<u>Mevio</u>	
4	_____	
5	_____	
		CAIO

Sempronio e Mevio sono candidati della lista circoscrizionale n. 2. Valido il voto per il candidato Presidente Caio, per la lista circoscrizionale n. 2 e per il candidato Sempronio. Nulla la preferenza in favore di Mevio, dovendo le preferenze riguardare candidati di sesso diverso.

1	_____	TIZIO
2	<u>Sempronio</u>	
3	<u>Domitilla</u>	
4	_____	
5	_____	
		CAIO

Sempronio è candidato della lista circoscrizionale n. 2, mentre Domitilla è candidata nella lista circoscrizionale n. 3. Valido il voto per il candidato Presidente Caio. Nulle le preferenze in favore di entrambi i candidati, dovendo le preferenze riguardare candidati, oltre che di sesso diverso, anche della stessa lista circoscrizionale. Nullo il voto anche alle liste circoscrizionali.

ALLEGATO 2 (legge regionale 07/02/2005 n. 1 e s.m.i.)

Articolo 1

Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali (1)

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale. [Resta salva l'applicazione dell'art. 15, commi 13 e 14, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), così come modificata dalla [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1].(2)

2 bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud. (3)

2 ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 bis sono così composte:

- a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
- b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;
- c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana di Reggio Calabria. (4)(5)

2 quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro. (6)

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.(7)

4. In deroga a quanto previsto dall'[art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto

normale), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.(8)

5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina(9).

[**6 bis.** Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione](10).

[**6-ter.** Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.Lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. 2. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o

Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica](11).

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

[8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.](12)

[1] Rubrica inserita dall'[articolo 1, comma 1, lettera a\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17.](#)

[2] Comma modificato dall'[articolo 1, comma 2, della L.R. n. 4 del 6 febbraio 2010](#), dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) e dall'[articolo 1 della L. R. n. 19 del 12 settembre 2014.](#)

[3] Comma inserito dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014.](#)

[4] Comma inserito dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014.](#)

[5] Lettera modificata dall'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17.](#)

[6] Comma inserito dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) e successivamente modificato dall' [articolo 1 della L. R. n. 19 del 12 settembre 2014.](#)

[7] Comma sostituito dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) e successivamente dall' [articolo 1 della L. R. n. 19 del 12 settembre 2014.](#)

[8] Comma modificato dall'[articolo 1, comma 3, della L.R. n. 4 del 6 febbraio 2010](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 1, della L.R. n. 6 del 12 febbraio 2010](#) e successivamente dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) e, da ultimo, dall'[articolo 1, comma 1, lettera c\), numeri 1\) e 2\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17.](#)

[9] Comma modificato dall'[articolo 1, comma 1, lettera d\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17.](#)

[10] Comma inserito dall'[articolo 1 della L.R. n. 12 del 28 maggio 2010](#) e successivamente abrogato dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014.](#)

[11] Comma inserito dall'[articolo 46 della L.R. n. 34 del 29 dicembre 2010](#) e successivamente abrogato dall' [articolo 1 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014.](#)

[12] Articolo rinumerato dall'[articolo 1, comma 1, della L.R. n. 4 del 6](#)

[febbraio 2010](#) e successivamente abrogato dall'[articolo 1, comma 1, lettera e\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17](#).

Articolo 1 bis

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità. [10]

[10] Articolo inserito dall' [articolo 2 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#).

Articolo 2

Composizione delle liste regionali (1)

1. All'[articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni(2):

a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sei dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.»;

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo»(3).

2. L'[articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate

all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale [anche non] collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata»(4).

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegare alla presente legge con le lettere A e B.

4. Ovunque ricorrenti, nella [L. 43/1995](#), la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali"(5).

[1] Articolo inserito dall'[articolo 2, comma 1, della L.R. n. 4 del 6 febbraio 2010](#) e successivamente modificato dall' [articolo 3 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#).

[2] Alinea modificato dall'[articolo 2, comma 1, lettera a\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17](#).

[3] Comma modificato dall'[articolo 2, comma 1, lettera b\), della L.R. 19](#)

[novembre 2020, n. 17.](#)

[4] Comma modificato dall'[articolo 2, comma 1, lettera c\), numeri 1\), 2\) e 3\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17.](#)

[5] Comma sostituito dall'[articolo 2, comma 1, lettera d\), della L.R. 19 novembre 2020, n. 17.](#)

Articolo 3

Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali (12)

1. All'[articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi».

[12] Articolo inserito dall'[articolo 2, comma 1, della L.R. n. 4 del 6 febbraio 2010.](#)

Articolo 4

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario, sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'[articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#). A tal fine nella applicazione dell'[articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni: (1)

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale» (2);

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)» (3).

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)» (4);

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio» (5);

[f] al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1] (6);

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'[articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108](#).

[1] Alinea modificato dall' [articolo 4 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) e successivamente dall' [articolo 2 della L. R. n. 19 del 12 settembre 2014](#).

[2] Lettera modificata dall' [articolo 4 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#).

[3] Lettera modificata dall' [articolo 4 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) e successivamente dall'[articolo 3, comma 1, della L.R. 19 novembre 2020, n. 17](#).

[4] Lettera modificata dall' [articolo 4 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#).

[5] Lettera modificata dall' [articolo 4 della L. R. n. 8 del 06 giugno 2014](#) ; dall' [articolo 2 della L. R. n. 19 del 12 settembre 2014](#) e successivamente dall'[articolo 3, comma 1, della L.R. 19 novembre 2020, n. 17](#).

[6] Lettera abrogata dall' [articolo 2 della L. R. n. 19 del 12 settembre 2014](#).

